


59725





Regolamento

per i forzati detenuti nella casa provinciale
di forza a Lubiana.

§. 1.

I forzati reclusi in questo stabilimento di lavoro vengono suddivisi in tre classi, e hanno da subire la detenzione con animo rassegnato, finchè resi di nuovo alla libertà diventino degni dell' umano consorzio, et meritino d' esservi riaccolti comme membri utili dello stato. Dessi vengono inprima collocati nell' infima delle menzionate classi, et possono avanzare, a misura della loro condotta e dei prestati lavori nella seconda, indi nella prima, per essere in seguito messi in libertà tostochè avrebbero dato prove sufficienti del loro miglioramento.

§. 2.

I detenuti sono obbligati di conformarsi esattamente all' ordine di casa ed alle altre norme vigenti, di cui vien loro fatta lettura unmediatamente col loro entrare nello stabilimento, e ciò tanto più, che la menoma con-

travenzione sarebbe seguita inevitabilmente d' un rigoroso castigo e oltrecciò la loro detenzione potrebbe essere prolungata.

§. 3.

I lavoranti son tenuti a comportarsi col dovuto rispetto, non solamente verso il Capo-Amministratore, non chè verso i di lui rappresentanti, ma anche dirimpetto agli altri impiegati dello stabilimento, cioè l' Aggiunto, il curato, il medico, il chirurgo l' Inspettore dei lavori, gli Inspizienti, il Capo-Inspiziente e tutto il personale di sorveglianza, ai cui ordini devono senza contraddizione alcuna, prestare la più perfetta ubbidienza.

§. 4.

Dessi devono stare tranquilli e modesti nelle stanze che furono lor assegnate per alloggio o per il lavoro, e non potranno uscirne senza permissione a scanso d' inevitabile castigo.

§. 5.

Nelle ore di lavoro è da osservarsi il più rigoroso silenzio; nelle ore di ricreazione il parlare è permesso i colloquj però devono farsi a voce sommessa, et limitarsi ad oggetti affatto indifferenti; — è loro espressamente vietato di trattenersi delle antecedenze colpevoli, nè devono inoltrarsi in discorsi indecenti o contrarj al buon ordine e alla moralità.

I lavoranti hanno da rendersi ai loro rispettivi lavori, al segno dato dall' Inspiziente di camera, ovvero lui assente, allo spirare dell' ora di ricreazione, regolandosi in quest' incontro puntualmente dappresso gli orologj collocativi.

§. 6.

I lavoranti devon prestarsi ajuto vicendevolmente nei loro lavori ed esortarsi reciprocamente con amorevolezza all' adempimento delle prescrizioni rilasciate.

§. 7.

È vietato ad ogni lavorante di barattare, commestibili, di scambiare lavori o qualsiasi oggetto, o prenderne o dare in prestito.

§. 8.

Ogni lavorante deve esser posato e pacifico, nè deve intricarsi in brighe e risse con altri collaboranti, ingiuriarli, o rimproverar loro la condotta antecedente.

Niun lavorante è autorizzato a farsi ragione da se medesimo per una ingiuria arrivatagli, nè deve rendere la pariglia, insultando l' offensore, e ancora meno maltrattarlo.

Che se avesse provato un' offesa avrenutagli da un suo compagno, deve indirizzarsi all' Inspiziente, che sarà di servizio acciò questi lo presenti al solito rapporto, ove l' offeso potrà insinuare decentemente le sue lagnanze.

§. 9.

Ogni lavorante deve sollecitamente custodire, sorvegliare, e mantenere nella migliore condizione possibile gli utensili le vestimenta le scarpe, i letti ed il materiale di lavoro assegnatogli.

Chi, o per malizia, o per grave trascuranza avesse guastato alcuni di questi oggetti sarà tenuto a ripararne il danno cagionato, e dovrà oltre di ciò subire la pena per tal caso prevista.

Le scarpe devono ogni giorno alternarsi sui piedi.

§. 10.

I lavoranti devono mantenere in perfetta pulizia le loro stanze, comm' anche tutti gli effetti ed arnesi assegnati al loro uso, e soprattutto il loro corpo; devono quindi ogni giorno pettinarsi, i capelli, lavarsi il viso e le mani, e tagliarsi di tempo in tempo le unghie alle mani ed ai piedi; a tal scopo avranno dall' Inspiziente delle forbici, che, fattone uso, sono da restituirsi.

Si punirà ogni contravvenzione contro la nettezza, siccome il lordare le laterine gli anditi, corridoj, le pareti le porte e le finestre.

§. 11.

È vietato di portare barbe e mustacchi e capelli troppo lunghi, e di ungerli con dell' oglio o con del sevo; i contraventori saranno puniti.

§. 12.

Il far complotti a scopo di ricuperare illegalmente la libertà perduta, o in pregiudizio dell' ordine di casa, o per formare lagnanze non fondate, ed ogni tentativa diretta a turbare la sicurezza domestica sarà rigorosamente castigato.

§. 13.

È proibito e sarà punito il possesso e l' uso di stromenti pericolosi ed equivochi e persino del danaro, e d' altri vestimenti non assegnati.

§. 14.

I lavoranti devono compire i loro rispettivi lavori con zelo e con indefessa applicazione e far ogni sforzo per condurli a quella perfezione a cui i superiori possono attendersi, di modo chè i lavori siano tali, da sostenere, senza richiamo alcuno, il più minuto esame.

§. 15.

Onde incoraggiare e ricompensare i lavori, assegnati ad ogni singolo lavorante, a seconda delle sue facultà e delle sue forze, ed a misura della prefissa tariffa, i lavoranti, avanzati che fossero in una classe migliore, ottengono una ricompensa (sopramercede), che viene loro notificata ogni mese, senza però che fosse loro consegnata in contanti, ma deve anzi di regola, rimanere

nella cassa di deposito, fino al termine ove il detenuto sarebbe messo in libertà.

Nulla perrò l' amministrazione è autorizzata, avuto riguardo alla condotta del detenuto a consignargli la metà dell' importo della suddetta sopramercede, accioch' egli si procuri i piccioli godimenti atti a migliorargli la sussistenza, come, della zuppa, calda, pane, vino, birra, aceto, pevere, sale, tabacco da naso, frutta fresche o disseccate, butiro e lardo.

§. 16.

Quei lavoranti che non fanno a tempo la porzione compartita di lavoro, o che la fanno neglitemente e senza attenzione, oche vi mancano in qualunque altro riguardo, non solo perderanno il diritto alla mercede (sopramercede), ma potranno all' occorrenza sommettersi ad una punizione, ed essere tenuti a riparare il danno provenuto dalla lora negligenza mediante diffalco sui risparmi già fatti.

§. 17.

All' insegnamento di religione, e di scuola, al lavoro, alla distrubuzione del pasto e delle bevande, comme in tutti gli affari che verrebbero loro commessi i lavoranti devon osservare perfetta posatezza, il miglior ordine e tenersi tranquilli.

§. 18.

Quando lavorano fuori dello stabilimento, è rigorosamente interdetto di parlare a chichessia, o chiedergli limosina ovvero accettare regali.

Regali in favori dei detenuti, provenienti da parenti, e da altri benefattori, non devono esser consegnati che alle mani dell' amministrazione.

§. 19.

Ogni invio, ogni commissione anche verbale, fra' lavoranti, nell' interno, o ad altre persone fuori dello stabilimento, e massimamente lo scrivere lettere, o biglietti di qualsiasi natura, è rigorosamente proibito e sarà punito.

Desirando un lavorante scrivere a' suoi genitori o parenti, egli ha da rivolgersi all' Amministratore, il quale, ponderate le circostanze, potrà concederglielo. Tali lettere però non devono esser scritte che ai' giorni di domenica e di festa e sono dal Capo-Inspiziente da consegnarsi all' Amministratore.

§. 20.

Ogni tentativo di comunicare con lavoranti di altre camere, o di annodare discorsi con essi è vietato sotto rigoroso castigo; cosipure non deve trovarsi che un solo forzato in ogni singolo compartimento delle latrine.

§. 21.

Sentendosi in disposto un lavorante ha da rivolgersi all' Inspiziente che sarà di servizio acciò questo lo presenti al medico alla prossima visita; del pari, se un lavorante avesse da fare al curato una confidenza par-

ticolare dovrà indirizzarsi all' Inspiziente il quale ne aviserà il curato.

§. 22.

Le ore per il lavoro, le orazioni, e per l' insegnamento sono fissate come segue.

Di state alle ore mattudine quatro e un quarto, d' inverno alle cinque un quarto ogni giorno si darà il segno a suon di campana, per levarsi, e di là ad un quarto d' ora cioè alle quatro e mezzo e rispettivamente alle cinque e mezzo lo stesso segno sarà dato per l' apertura dei dormitorj; a puest' ultimo tocco di campana il Capo-Inspiziente aprira in presenza di tutti gl' Inspiziente i dormitorj; indi i detenuti, divisi in gruppe, sortono dai rispettivi dormitorj nel corridojo per lavarsi nei mastelli ivi collocati; Lavatisi i detenuti, tornano nei dormitorj a far i letti a pettinarsi, a vestirsi ed indi a far i' orazione mattutina consistente in un „Pater“ in un „Ave“ ed un „Credo“, il che faranno ginocchioni. Questa funzione durerà di state fin alle cinque e d' inverno fin alle sei ore precise.

Di state, alle cinque ore di mattina, i detenuti, divisi in due gruppi procederanno nei due cortili destinati al passeggio, onde farsi moto e respirar l' aria fresca. Ciò farà, per un mezz' ora, ogni singulo gruppo.

Mentrechè, — spirata la mezza ora, la prima parte di essi rientrerà nelle stanze da lavoro, l' altra parte dei forzati dopo una mezza ora di passeggio si renderà immediatamente nella capella di casa per assistervi al Sto. uffizio, da celebrarsi di state alle sei ore, ove

dovrà recarsi anche la seconda parte dei forzati dalle altre camere sotto scorta degli Inspizienti.

Finito alle ore sette e mezzo il Sto. uffizio i forzati ricevono il prescritto brodo abbastolito ed una porzione intiera di pane, la quale consumata, essi dovranno senza indugio rendersi ai loro lavori, da continuarsi fino alle ore undici precise.

Dalle undici fin a mezzodi è l' ora di pranzo ; — inanzi pranzo e dopo, i forzati faranno ginocchione la loro orazione, consistente in un „benedicite“ particolare in un „Pater“ ed un „Ave“.

A mezzogiorno i lavori rincominciano il che dura fin alle quattro ore pomeridiane, alla qual ora i forzati riceveranno nelle camere da lavoro dell' aqua fresca da bere e verrà loro concesso un quarto d'ora per consumare le mezze porzioni di pane, riservate la mattina. Al tocco d' un quarto dopo le cinque rincomincia ancora il lavoro da continuarsi senza interruzione fin alle otto di sera. D' inverno, all' incontro, il lavoro è da comminciarsi alle sei ore di mattina per esser continuato sin' alle sette alla qual ora si farà la distribuzione del brodo abbastolito colla porzione di pane; al tocco di sette ore e mezzo si va alla capella per assistere al Sto. uffizio.

Dopo la messa si riprende il lavoro, cioè dalle otto sino alle undici antemeridiane; a quest ora si distribuisce il desinare.

Nel frattempo che resta dal mangiare fin alle dodici e mezzo, i forzati, il tempo permettendolo, si con-

ducono nei cortili da passeggio onde respirar l'aria fresca e darsi moto; alle dodici e mezzo il lavoro va ricominciando per durare come d'estate sino alle otto di sera.

§. 23.

Pei forzati che partecipano all'insegnamento religioso o di scuola, il lavoro naturalmente verrà interrotto, non perciò devon essi procurare di raggiungere a favore del lavoro il tempo passato all'istruzione, raddoppiando d'industria.

L'insegnamento per i forzati ancora giovani ha luogo ogni giorno, ad eccezione della settimana santa e quella che precede le feste di Natale; l'insegnamento religiosi per gli adulti, all'incontro si farà tre volte la settimana nelle ore destinatevi, ed i forzati devon assistervi con decenza ed edificazione.

§. 24.

Coll'entrare nella chiesa ogni forzato deve con genuflessione aspergersi d'aqua santa, far il segno della Sta. Croce, e recarsi poi con silenzio e con somma decenza nel banco o all'assegnatogli posto.

A cominciare dell'„Introito“ del sacerdote, sino al „Gloria“, indi dal „Sanctus“ sino dopo la santa Comunione, nonchè durante la benedizione, il forzato deve star inginocchiato et comportarsi in tutto questo tempo, colla verecondia dovuta all'Onnipotente.

Al Santo uffizio ed alle Litanie, ove viene esposto all'adorazione il „Venerabile“, i forzati devono tenersi senza interruzione inginocchiati, mentrechè possano ascoltare seduti la predica e la dottrina cristiana.

§. 25.

Finita la giornata i forzati devono mettere in ordine il materiale di lavoro, gli suppellettili, e far l'orazione vespertina, consistente in un „Pater“ ed in un „Ave“ il che faranno ginocchione ed ad alta voce; indi, fattasi la solita visitazione i lavoraratori vengono rimessi nei dormitorj, a fin di coricarsi, astenendosi d'ogni ulteriore discorso.

§. 26.

In ogni singolo dormitorio, ed in ogni singola stanza di lavoro vengono istituiti cosidetti capi-camera (padri di stanza), la cui scelta, — da farsi dal mezzo dei forzati, compete all'Amministratore.

Le loro funzioni sono: di provvedere che si mantenga l'ordine in générale, la pulizia, et specialmente l'ordine di casa nelle stanze per le quali sono istituiti; essi hanno da animare i collaboranti con affabilità e moderazione e da esortarli, ma devono anche denunziar a tempo, quelli che si fossero permesso qualunque procedere illecito.

I capi-camere reciteranno le orazioni mattutine e vespertine, inanzi, e dopo il mangiare, il che hanno da fare ginocchioni, e colla dovuta devozione, appiè d'un Crocefisso appeso in ogni stanza.

Del pari dessi dovranno ogni domenica far lettura di quest' ordine di casa non chè di libri edificanti destinati, e ciò in presenza di tutti i collaboranti.

È da considerarsi come distinzione l' esser scelto capo - camera.

§. 27.

Il medesimo ordine di giorno è da osservarsi anche domenica e gli altri giorni di festa, ad accezione però, che in questi giorni di riposo non avrà luogo occupazione alcuna, e che i forzati si leveranno un ora più tardi ché a giorni di lavoro.

In questi giorni l' Inspettore dei lavori instruirà i lavoratori in riguardo ai rispettivi registri di lavoro, ed alla composizione delle loro mostre.

Per impegnare convenientemente il tempo che resterà innanzi l' ufficio divino pomeridiano, verrà concesso ai forzati, divisi in gruppi, di passeggiare nel cortile destinatovi; il tempo non permettendolo, questo intervallo é da riempirsi d' un esercizio edificante, o facendo lettura di libri concessi.

§. 28.

Ogni giorno alle ore otto di mattina ha luogo il rapporto; in quest' incontro, i forzati, che in qualunque riguardo si credessero trattati inconvenientemente, o pregiudiziati neiloro diritti, o si sentissero offesi, potranno, datone previo avviso al Capo-Inspiziente allá distribuzione del pane, insinuare con dovuta modestia le loro

lagnanze davanti l' Amministratore i cui comandi, e le decisioni avranno da aspettare tranquillamente e conformarsi con esattezza.

§. 29.

Ogni domenica i capi-camere di tutte le stanze di lavoro verranno presentati al rapporto acciò si ascoltino le eventuali lagnanze ed i desiderj, che i lavoranti in generale, o i singoli avrebbero da insinuare, e affinchè i capi-camere ricevano gli ordini e comandi che savebbero d' occorrenza.

Lubiana il 25. Settembre 1868.

Della ditta provinciale di Cranio.

